

che nella definizione della rendita di quiescenza si fosse tenuto conto della sola sussidiarietà effettiva e non anche dell'ausiliarità contrattoriale. Chiedeva inoltre che gli fossero pagate, sia pure nella misura di  $1/5$ , le rate mensili della detta rendita maturate dal momento della cessazione del rapporto fino al 31 maggio 1954, protestando che era arbitrario far decorrere il pagamento dal 1° giugno di tale anno. Alla lettera del Puggioni ed a una successiva sollecitazione del medesimo in data 27 settembre 1954, l'Amministrazione non ritenne di dover dare risposta.

Il 1° marzo 1955, in occasione della denuncia dei redditi ai fini dell'imposta complementare, fu inviata al prof. Puggioni, così come viene praticato nei confronti del personale in servizio ed in quiescenza, comunicazione di tali redditi per lo anno 1954 ed in questa comunicazione fu incluso l'importo delle rate